

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 8-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MAGLIANO, ANGELILLI, ANGELINI Nicola, BARBARESCHI, BATTAGLIA, BELLISARIO, BERLINGIERI, BONADIES, CAROLI, CERABONA, CERULLI IRELLI, CHIOLA, CIANCA, CRISCUOLI, DARDANELLI, DE LUCA Angelo, FRANZINI, GERINI, GRAMEGNA, GRANZOTTO BASSO, IORIO, JODICE, LEONE, LUSSU, MAMMUCARI, MENGHI, MILITERNI, MOLE', OTTOLENGHI, PALERMO, RESTAGNO, RODA, SANSONE, SPEZZANO, TIBALDI, TERRACINI, TIRABASSI, VALENZI e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1958

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1961

Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione « Molise »

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge costituzionale n. 8 il presentatore, senatore Magliano, chiede la modifica dell'articolo 131 della Costituzione per la istituzione del Molise, come regione a sè stante. A lui si sono aggiunti numerosi senatori di tutti i Gruppi parlamentari.

Chiarite in lucida sintesi le ragioni — storiche, geografiche, sociali e politiche — che militano in favore dell'adozione di un tale provvedimento legislativo, il presentatore si sofferma ad illustrare i motivi con i quali si pervenne alla approvazione, da parte della Costituente, della XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, dettata proprio per il Molise, e come successivamente, con legge approvata nelle forme costituzionali e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 1° aprile 1958, n. 1, il termine stabilito dalla predetta norma XI venne prorogato al 31 dicembre 1963.

In ossequio proprio a tale norma XI transitoria, eccezionale, della Costituzione, si chiede il riconoscimento per legge della Regione Molise, in aggiunta all'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza i vincoli e le condizioni previste dall'articolo 132.

Prorogato al 31 dicembre 1963 il termine della Disposizione XI, è stato anche possibile, ai fini di tale norma, sentire le popolazioni interessate tramite i Consigli comunali, come stabilito dall'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel frattempo intervenuta. Esistono perciò ora tutte le condizioni necessarie per poter accogliere le richieste del Molise.

Infatti l'aspirazione del Molise a formare Regione autonoma è secolare ed è profondamente radicata nell'anima popolare, sì da aver alimentato la speranza di tante generazioni che hanno così potuto mantenerla viva nelle coscienze, anche attraverso una illustre tradizione di studiosi molisani.

Purtroppo nel 1861, agli albori della Unità d'Italia, il Molise fu unito erroneamente agli Abruzzi ai soli fini « ufficiali e statistici ». Nonostante questa unione, rivelatasi ibrida e forzata alla esperienza successiva, il Molise ha mantenuto intatta la coscienza regionale e ciò per ragioni storiche, geografiche e sociali, oltre che per necessità obiettive.

Senza richiamare qui tutti i precedenti storici che hanno innegabilmente un grande valore probatorio ai fini della necessità obiettiva della regione Molise, e dimostrativo del fermento mantenutosi vivo nella coscienza popolare, basti solo rilevare che la gente molisana non ha trascurato alcuna occasione favorevole per manifestare solennemente e pubblicamente la sua aspirazione al riconoscimento regionale.

Così nel 1920 nel Consiglio provinciale del Molise; nel 1921 nelle elezioni generali politiche, in cui i candidati molisani di tutti i partiti formarono una lista unica, contrassegnata dallo stemma del Molise; e nel 1922, in occasione del 1° congresso regionale molisano, si affermò il diritto del Molise a costituirsi in regione per i suoi caratteri « geografici, storici, economici, sociali e spirituali differenti da ogni altra Regione vicina ».

Più intenso si fece il movimento a favore del problema regionale molisano, in vista del nuovo ordinamento statale, nel 1945-46 con gli ordini del giorno e le risoluzioni approvati all'unanimità dal Comitato molisano di Liberazione, dalle Deputazioni provinciali del Molise e dal Comitato di agitazione « Pro Molise ».

Ancora nel novembre 1946 il 2° Congresso regionale molisano — presenti e concordi tutti i partiti politici — impegnava i rappresentanti molisani alla Costituente a svolgere ogni più efficace azione per ottenere il riconoscimento regionale a favore del Molise.

Tali precedenti ho ritenuto fuggacemente richiamare alla attenzione del Senato per rilevare quanto legittima e giusta fosse la aspettativa delle popolazioni del Molise ad avere il tanto agognato e meritato riconoscimento quando la questione — il problema molisano — venne sollevata, nella sede propria, all'Assemblea costituente.

Ragioni sostanziali di carattere obiettivo si innestavano, come si innestano, nelle correnti di pensiero, di sentimento e di tradizioni che hanno mantenuta accesa la speranza e viva l'aspirazione secolare del Molise. Ed infatti il Molise, nella sua realtà storica, geografica e sociale, è una entità regionale per sè stante soprattutto come espressione di una necessità di vita di quelle laboriose popolazioni. È pertanto quella del Molise una aspirazione non a sfondo sentimentale, ma un problema sostanziale di sviluppo e di progresso, sol che si consideri la disarticolazione dei servizi e delle varie funzioni amministrative in base all'attuale ordinamento.

Il Molise, come ben rileva nella sua relazione l'insigne proponente del presente disegno di legge, senatore Magliano, dipende da numerosi capoluoghi: da Napoli per il Provveditorato alle opere pubbliche, per la Corte d'Appello, per il compartimento ferroviario, per quelli di Polizia stradale, di Polizia ferroviaria, per la Direzione sanitaria militare e per l'Associazione nazionale controllo combustione, nonché per il Tribunale militare e i Comandi militari; da Pescara per l'Ispettorato compartimentale agrario, per l'Ispettorato della motorizzazione civile, per l'ufficio compartimentale Monopoli, per la Capitaneria di porto, per il servizio R.A.I.-TV e per l'ufficio regionale del lavoro; dall'Aquila, per la Soprintendenza Monumenti e Gallerie e per l'Ispettorato regionale delle foreste; da Chieti per il Comando Legione Carabinieri e per la Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti; da Foggia per il Commissariato reintegra tratturi e per l'Istituto zooprofilattico; da Benevento per l'Ufficio tecnico imposta di fabbricazione e per l'Ufficio metrico pesi e misure; da Bari per il Comando militare di zona e per una parte del compartimento di Polizia ferroviaria; da Ancona, infine, per l'Ispettorato di zona delle Guardie di pubblica sicurezza e per la Direzione marittima.

Non vi è chi non veda l'incongruenza di un tale stato di fatto e non si renda conto dell'assurdo criterio adoperato nel richiedere — arbitrariamente e con enorme dispendio di tempo, di energia e di denaro — ai cittadini del Molise di peregrinare tra i vari capoluoghi dell'Abruzzo, della Campania e delle Puglie alla ricerca, di volta in volta, dell'Ufficio regionale, quando era pur possibile quanto meno concentrare — per il Molise — i vari Uffici regionali in un solo Centro. Ma la verità è che il Molise, legato artificiosamente e formalmente agli Abruzzi senza nessuna sostanziale connessione o contatto per le differenti condizioni della struttura economico-sociale, ha diritto al riconoscimento di regione a sè stante, come essenza e ragione di vita di quelle popolazioni e non per appagare un desiderio di vuoto campanilismo o una sterile aspirazione sentimentale di omaggio alla tradizione storica.

Forti del loro buon diritto i rappresentanti politici del Molise alla Costituente a gran voce richiesero ed ottennero dalla seconda Sottocommissione dei 75, con l'adesione fraternamente solidale dei rappresentanti degli Abruzzi, una decisione favorevole, — l'unica fra le numerose proposte fatte per nuove regioni — alla creazione del Molise come Regione a sè stante.

A seguito di tale decisione si ebbe il quasi unanime consenso delle popolazioni non solo del Molise — 131 centri favorevoli su 133 — ma anche degli Abruzzi nella inchiesta ordinata dalla Presidenza dell'Assemblea costituente.

Sembrava scontata la decisione favorevole quando invece si ritenne — la Costituente era ormai alla fine del suo mandato — di approvare soltanto le Regioni storiche tradizionali e di conseguenza di accantonare il problema molisano, nonostante le manifestazioni di simpatia e la piena comprensione dimostrata — anche in occasione dell'approvazione dell'emendamento Targetti, preclusivo per la creazione di nuove regioni — per i problemi vitali del Molise dalla Assemblea costituente.

E coerentemente a tale atteggiamento la stessa Costituente — pur avendo escluso dall'elenco dell'articolo 131 della Costituzione il Molise come Regione autonoma — dettò solo

ed esclusivamente per il Molise — la norma XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Tale norma — prorogata nella passata legislatura con legge costituzionale fino al 31 dicembre 1963 — consente la creazione di nuove regioni, anche senza il concorso delle condizioni richieste dall'articolo 132 della Costituzione, fermo però restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Ritengo che l'approvazione di tale Disposizione XI, monchè della IV delle transitorie e finali della Costituzione, dettate entrambe solo per il Molise, costituiscano un privilegio costituzionale di eccezionale valore, ai fini della questione che ci occupa, ed un impegno cui il Parlamento italiano non potrà e non dovrà certamente sottrarsi.

Con la disposizione XI il 4 dicembre 1947 infatti si è riconosciuto al Molise la possibilità di costituirsi in regione anche senza il minimo di popolazione necessaria di un milione di abitanti e senza gli altri requisiti richiesti dall'articolo 132 della Costituzione; con la IV il 6 dicembre 1947 si riconosce che per la prima elezione del Senato *il Molise è considerato come regione a sè stante*; anche per la elezione della prima Camera repubblicana, e successivamente, il Molise è stato riconosciuto come circoscrizione elettorale autonoma e tale è ancora oggi.

Intanto nei primi cinque anni di vita della Costituzione non fu possibile attuare la Disposizione XI, mancando le norme necessarie per poter sentire le popolazioni interessate.

Si è provveduto perciò successivamente a prorogare il termine di cui all'XI fra le Disposizioni transitorie e finali della Costituzione al 31 dicembre 1963 con legge costituzionale approvata nel 1958 — nella prima legislatura una proposta di legge di proroga dell'onorevole Camposaracuno non potette compiere l'iter parlamentare per l'anticipato scioglimento del Senato — e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 1° aprile 1958.

Ma ancora nel 1957 il Parlamento ebbe occasione di interessarsi, sia pure in via incidentale, del problema regionale molisano in occasione dell'approvazione del disegno di legge per la elezione dei Senatori di Trieste. In

tale circostanza venne inserito alla proposta di legge un articolo aggiuntivo con cui si sarebbe dovuta prorogare la IV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione che considerò, per la prima elezione del Senato, il Molise come Regione a sè stante.

L'anticipato scioglimento del Senato non anche permise il completamento dell'iter legislativo di questa proposta che rimane però quale altra prova della volontà manifestata dal Parlamento a voti unanimi.

Nel frattempo, la legge 10 febbraio 1953, n. 62, sugli ordinamenti regionali, all'articolo 73 ha stabilito che ai fini della applicazione della XI delle Disposizioni finali e transitorie della Costituzione, e quindi con espresso riferimento al Molise, le popolazioni interessate vengano sentite tramite i Consigli comunali o i Commissari prefettizi, ove manchi la rappresentanza elettiva.

Giova forse richiamare all'attenzione, per la migliore comprensione e chiarezza anche se inevitabilmente si incorre in ripetizioni, che la norma della XI Disposizione venne dettata esclusivamente per il Molise, come si rileva da tutti i verbali della Costituente e come ancora più appare chiaro dalla discussione della legge costituzionale di proroga di tale Disposizione XI, avvenuta nel 1957-58.

Infatti dai resoconti parlamentari si evince chiaramente — e tutti gli intervenuti quasi fecero a gara per manifestarlo esplicitamente — che la finalità della Disposizione era quella di dare la possibilità al Molise di essere riconosciuto come Regione, staccata dagli Abruzzi, cui era stato innaturalmente mantenuto legato dall'articolo 131 della Costituzione. Tale finalità trovò sempre autorevole conferma attraverso la parola dei rappresentanti del Governo nelle varie e molteplici occasioni in cui il problema venne all'esame delle Assemblee legislative.

A norma dell'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si è adempiuto all'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Hanno deliberato favorevolmente dando la loro adesione n. 214 Comuni degli Abruzzi e Molise con un totale di n. 861.320 abitanti. Dei 214 Comuni n. 130 sono della provincia di Campobasso, n. 38 di Chieti, n. 32 di Teramo, n. 7 di Pescara e n. 7 dell'Aquila.

Sulla popolazione complessiva degli Abruzzi e Molise, di abitanti n. 1.684.030, ha aderito in totale, per il distacco del Molise, una popolazione di complessive 861.320 unità eccedente di circa 300 mila unità il minimo del terzo (561.350 unità) richiesto dall'articolo 132 della Costituzione.

Vi sono perciò ormai tutte le condizioni perchè il Molise raggiunga il suo obiettivo, che dal 1946 va perseguendo con tenace volontà e concordia di partiti politici, di organizzazioni sindacali, di amministrazioni provinciali e di enti economici.

Il Parlamento, come si è rilevato innanzi, ha ripetutamente manifestato la sua volontà di aderire alla richiesta del Molise. Gli Abruzzi hanno anche reiteratamente dimostrato tutta la maggiore comprensione e solidarietà verso il Molise.

Non vi è ragione quindi di non riconoscere la necessità di staccare dagli Abruzzi il Molise, per farne una Regione a sè stante, nella identica condizione in cui si trovano le altre Regioni riconosciute dall'articolo 131 della Costituzione, così come richiesto dal disegno di legge al nostro esame.

La Commissione — su proposta del relatore — ha ritenuto opportuno aggiungere un secondo articolo al testo originario del seguente tenore:

*Art. 2:* « Ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, il Molise avrà il numero

di senatori che gli compete in base alla sua popolazione ».

Una tale aggiunta si rendeva necessaria ad evitare la incongruenza di consentire per il Molise — in virtù dell'articolo 57, ultimo comma, della Costituzione — la elezione di sei senatori. Numero questo davvero eccessivo in rapporto ai circa 400 mila abitanti del Molise.

Il relatore ritiene, e con lui la 1<sup>a</sup> Commissione, che il problema sia più che maturo per una definitiva soluzione. Il lungo tempo richiesto per completare l'iter legislativo di questa legge costituzionale impone anche di arrivare al più presto ad una decisione perchè possa, in ogni caso, non trascorrere invano il termine della XI Disposizione, prorogata al 31 dicembre 1963.

La 1<sup>a</sup> Commissione, nell'affidare con parere favorevole all'Assemblea per l'approvazione il presente disegno di legge, ritiene di compiere opera di giustizia nei confronti del Molise che unito — solo « ufficialmente e statisticamente » — agli Abruzzi ha diritto di ottenere il distacco e di uscire così da questa illogica e dannosa situazione e di vedere riconosciuta, con la più nobile tradizione storica, una essenziale ragione di vita, di sviluppo e di avvenire del generoso e forte suo popolo.

PICARDI, relatore

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL SENATORE MAGLIANO

—  
*Articolo unico.*

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

- 1 — Piemonte;
- 2 — Valle d'Aosta;
- 3 — Lombardia;
- 4 — Trentino-Alto Adige;
- 5 — Veneto;
- 6 — Friuli-Venezia Giulia;
- 7 — Liguria;
- 8 — Emilia-Romagna;
- 9 — Toscana;
- 10 — Umbria;
- 11 — Marche;
- 12 — Lazio;
- 13 — Abruzzi;
- 14 — Molise;
- 15 — Campania;
- 16 — Puglia;
- 17 — Basilicata;
- 18 — Calabria;
- 19 — Sicilia;
- 20 — Sardegna ».

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—  
Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

Ai fini della elezione del Senato della Repubblica, il Molise avrà il numero di senatori che gli compete per la sua popolazione.